

FAQ

Gara europea a procedura aperta per l'appalto di n. 17 lotti per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, e direzione lavori finalizzati alla riqualificazione delle aule della Sapienza Università di Roma:

Lotto nr. 1 7284885D44; Lotto nr. 2 7284921AFA; Lotto nr. 3 7284940AA8;
Lotto nr. 4 7285056A62; Lotto nr. 5 72851453D6; Lotto nr. 6 72851908F7;
Lotto nr. 7 7285199067; Lotto nr. 8 7285211A4B; Lotto nr. 9 7285222361;
Lotto nr. 10 7285232B9F; Lotto nr. 11 72852488D4; Lotto nr. 12 72853068B1;
Lotto nr. 13 7285321513; Lotto nr. 14 7285334FCA; Lotto nr. 15 72853561F6;
Lotto nr. 16 728537734A; Lotto nr. 17 7285388C5B.

1) DOMANDA

In riferimento all'appalto "Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, e direzione lavori finalizzati alla riqualificazione, manutenzione, e messa a norma di 76 aule suddiviso in 17 lotti - sede di Roma "al punto 7.1 comma a) "REQUISITI DI IDONEITA'" si specifica che il concorrente deve possedere iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio industria, artigianato e agricoltura. Il sottoscritto è legale rappresentante di uno studio associato di professionisti regolarmente iscritti agli albi professionali ma non iscritto alla CCIAA. Uno studio professionale così conformato può partecipare al bando o ne viene escluso ai sensi dell'articolo 7.1.a?

RISPOSTA

La normativa civilistica (artt. 2082, 2195 e ss.) richiede che il requisito di idoneità di cui al punto 7.1 del disciplinare di gara, – iscrizione nel registro della CCIAA – debba essere posseduto solo dagli operatori economici che svolgono attività commerciale, agricola o artigiana in forma di impresa individuale o societaria. Cionondimeno, al punto 5.1.1 del disciplinare, fra i soggetti ammessi alla gara sono inclusi gli operatori economici di cui all'art. 46, comma 1, del Codice, lett. a) (liberi professionisti singoli ed associati).

2) DOMANDA

In riferimento alla gara in oggetto: il requisito della categoria d'opera T.02 della tabella Z.1, non avendo corrispondenza con alcuna classe e categoria della legge 143/1949, si può soddisfare con le categorie d'opera IA.03 / IA.04 (ex IIIc)?

RISPOSTA

La questione sottoposta con la richiesta di chiarimenti è stata oggetto di specifica rettifica. Si invita, pertanto, a consultare la documentazione di gara rettificata.

3) DOMANDA

Si chiede un chiarimento sul punto 8 del Disciplinare di gara, Avvalimento.

In particolare avere conferma del fatto che sia consentito, ad una stessa impresa, di partecipare come concorrente a n.2 lotti e, per altri 2 lotti diversi dai primi, essere impresa ausiliaria per un altro Operatore Economico.

RISPOSTA

La gara d'appalto prevede la possibilità di aggiudicare autonomamente i singoli lotti, fino ad un massimo di 2, pertanto non si è in presenza di una gara unitaria.

Non appare, quindi, sussistente il divieto alla partecipazione ai vari lotti nei termini rappresentati.

4) DOMANDA

Si richiedono i seguenti chiarimenti:

A) All'art. 5 del capitolato speciale d'appalto di gara "importo dell'appalto" sono indicate le modalità con cui è stato determinato il compenso delle prestazioni oggetto di gara.

- Non si capisce come mai, se il compenso è stato determinato applicando la tariffa professionale di cui al DM 04/04/2011, nel calcolo si fa riferimento al parametro delle prestazioni relative alla tariffa del DM 17/06/2016.

B) Si segnala che nella determinazione dei compensi della fase 3 (direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) si è fatto riferimento solo ai parametri Qcl.01 e Qcl.03 e manca il parametro Qcl.12 che fa riferimento al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, come se non si fosse tenuto conto del compenso relativo alla suddetta prestazione. Si chiede una dimostrazione analitica della determinazione del compenso della fase 3.

C) Al punto 7.3 del disciplinare di gara, requisiti di capacità tecnica professionale, viene richiesto, al fine di dimostrare i requisiti di capacità tecnico professionale, l'espletamento negli ultimi 10 anni di servizi di progettazione e/o coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o in fase di esecuzione e/o direzione lavori, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori a cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria almeno pari a una volta e mezza l'importo stimato dei lavori cui si riferiscono le attività oggetto dell'appalto, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie. Non si comprende allora come mai, per ogni classe e categoria, non viene data l'indicazione dell'importo dei lavori ma l'importo della parcella della prestazione professionale, disattendendo di fatto quanto specificato nel paragrafo stesso che a sua volta fa riferimento alle linee guida predisposte dall'ANAC. Questa impostazione di fatto rende impossibile al professionista di definire le sue capacità tecniche perché i certificati rilasciati dalle organizzazioni, enti e/o società fanno riferimento, per ogni categoria, all'importo dei lavori stimati e non all'importo della parcella professionale. Si chiede chiarimenti in merito a come dimostrare i requisiti di capacità tecnica professionale.

RISPOSTA

A) La questione sottoposta con la richiesta di chiarimenti è stata oggetto di specifica rettifica. Si invita, pertanto, a consultare la documentazione di gara rettificata.

B) La questione sottoposta con la richiesta di chiarimenti è stata oggetto di specifica rettifica. Si invita, pertanto, a consultare la documentazione di gara rettificata.

C) La questione sottoposta con la richiesta di chiarimenti è stata oggetto di specifica rettifica. Si invita, pertanto, a consultare la documentazione di gara rettificata.

5) DOMANDA

In riferimento alla gara in oggetto, è stata riscontrata l'impossibilità di procedere con la creazione del passoe e con il pagamento del contributo ANAC in quanto la piattaforma ci segnala che "il cig non esiste o non è stato ancora definito".

RISPOSTA

La questione sottoposta con la richiesta di chiarimenti è superata in data 24/01/2018 con l'avvenuto perfezionamento dei CIG di gara.

6) DOMANDA

Si chiede il seguente chiarimento:

con riferimento al DISCIPLINARE DI GARA paragrafo 18.1 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA elemento B sub-elemento B.1 e sub-peso B1.2 “Le eventuali proposte migliorative che il concorrente, in relazione alle esigenze della committenza, a quelle dell’utenza finale e al generale contesto territoriale ed ambientale in cui vanno inserite le opere da realizzare, ritiene possibili” (pagina 43), al fine di elaborare delle proposte progettuali maggiorative per le diverse aule universitarie, sarebbe possibile consultare documenti e/o elaborati grafici dove evincere il progetto preliminare?

RISPOSTA

L’articolo 3 lett. A) del disciplinare di gara, relativo alla descrizione dell’oggetto dell’appalto, specifica che la Fase I – Progettazione definitiva è inclusiva delle indicazioni preliminari della Fattibilità Tecnico-Economica). Ad ogni buon conto, la questione sottoposta con la richiesta di chiarimenti è stata oggetto di specifica rettifica. Si invita, pertanto, a consultare la documentazione di gara rettificata.

7) DOMANDA

Riguardo al Bando di gara CUP B85I17000320001 “gara europea a procedura aperta per l’appalto di n. 17 lotti per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione definitiva ed esecutiva e di esecuzione, e direzione lavori finalizzati alla riqualificazione delle aule della Sapienza Università di Roma” si chiede il seguente chiarimento:

- in riferimento al punto 7.3 del Disciplinare di Gara (requisiti di capacità tecnica e professionale), possiamo considerare solo i lavori già espletati o anche quelli in fase di esecuzione?

RISPOSTA

A comprova del requisito, di cui al punto 7.3 del disciplinare di gara occorre fornire:

in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
oppure
- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;
oppure
- dichiarazione del concorrente contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;

in caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
oppure
- originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto”.

8) DOMANDA

In riferimento alla procedura in oggetto si richiedono alcuni chiarimenti:

- A)** Il capitolato speciale di appalto, a pag. 5 (art. 5), specifica le categorie di prestazioni per il calcolo della parcella riferita a Progetto definitivo ed esecutivo, nello specifico: “Progettazione Definitiva e della sicurezza

a questa fase riferibile (d'ora innanzi Fase I) con categorie delle prestazioni: Qal.02; Qall.01; QbII.01; QbII.03; QbII.05; QbII.20; QbII.21; QbII.22; QbII.23. Progettazione esecutiva e della sicurezza a questa fase riferibile (d'ora innanzi Fase II) con categorie delle prestazioni: QbIII.01; QbIII.02; QbIII.03; QbIII.04; QbIII.05; QbIII.07; Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (d'ora innanzi Fase III) - con categorie delle prestazioni: Qcl.01; Qcl.03".

Nello stesso capitolato, l'art. 6 – ripartizione dei lotti, riporta il calcolo della parcella per i servizi richiesti, ma si notano incongruenze rispetto le categorie di cui sopra, in particolare le prestazioni Qal dei lotti 10-11-12-13-14 che riportano categoria Qal.01 anziché Qal.02; il lotto 9 che riporta Qall.02 anziché Qall.01; Si chiede di rettificare il calcolo della parcella per suddetti lotti secondo le categorie di cui all'art. 5 del CSA a base di gara.

B) L'art. 18.1 (criteri di valutazione dell'offerta tecnica) del disciplinare di gara riporta nella prima tabella i criteri di valutazione della documentazione tecnica (pag. 41): in particolare il punto 2 (relazione tecnica illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico) viene in tabella suddiviso in 3 subcriteri (2.a, 2.b, 2.c), ognuno con un peso di 10 punti, per un totale di 30 punti. Nella successiva tabella di approfondimento (pag. 43), la stessa relazione tecnica illustrativa viene codificata come punto B (caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto), suddivisa in 2 subcriteri (B.1, B.2) ognuno con un peso di 15 punti, per un totale comunque di 30 punti. Si chiede di fare chiarezza su come la stazione appaltante vuole nominare i criteri di valutazione e quantificarne i subcriteri con i relativi pesi.

C) Nel disciplinare di gara, a pag. 43, nella tabella di sviluppo dei criteri di valutazione, in corrispondenza del subcriterio B.1 si legge: "le eventuali proposte migliorative che il concorrente, in relazione alle esigenze della committenza, a quelle dell'utenza finale e al generale contesto territoriale ed ambientale in cui vanno inserite le opere da realizzare, ritiene possibili"; si chiede di chiarire rispetto a quale situazione di base si chiedono proposte migliorative, non essendoci a base di gara alcun progetti di fattibilità né un DPP. Si chiede inoltre di specificare in maniera più approfondita quali sono le criticità sulle quali intervenire e la situazione di fatto, delle aule oggetto di procedura di gara.

D) Rispetto al calcolo della parcella come specificato nel capitolato speciale di appalto all'art. 5, e poiché il bando di gara specifica che la prestazione di progetto definitivo è comprensiva di Studio di fattibilità tecnico-economica, si chiede il motivo per cui le categorie di calcolo della parcella siano, oltre quelle di definitivo, esecutivo e DL, quelle di Attività propedeutiche alla progettazione (Studi di fattibilità Qal e Stime e valutazioni Qall) anziché quelle di progetto preliminare (Qbl) che dopo l'entrata in vigore del DLGS 50/2016 diventa a tutti gli effetti Progetto di fattibilità tecnicoeconomica, che ingloba sia le attività propedeutiche (Qa) che il progetto preliminare (Qbl).

E) a Pag. 13, 14, 23 del Disciplinare di gara, vengono indicati i documenti necessari per la verifica dei requisiti di idoneità, capacità economica-finanziaria e di capacità tecnicaprofessionale, vorremmo sapere se tali documenti andranno caricati nel portale AVCPass al momento della verifica, e quindi caricati solo se richiesti in fase di aggiudicazione dall'Ente e come previsto dal Codice vigente, oppure dovranno essere caricati nel corrispettivo PassOE e quindi relativo CIG per ogni lotto a cui si è partecipato, già in questa fase di partecipazione.

RISPOSTA

A) La questione sottoposta con la richiesta di chiarimenti è stata oggetto di specifica rettifica. Si invita, pertanto, a consultare la documentazione di gara rettificata.

B) La questione sottoposta con la richiesta di chiarimenti è stata oggetto di specifica rettifica. Si invita, pertanto, a consultare la documentazione di gara rettificata.

C) La questione sottoposta con la richiesta di chiarimenti è stata oggetto di specifica rettifica. Si invita, pertanto, a consultare la documentazione di gara rettificata.

D) La questione sottoposta con la richiesta di chiarimenti è stata oggetto di specifica rettifica. Si invita, pertanto, a consultare la documentazione di gara rettificata.

E) È di tutta evidenza, a termini di legge, che i documenti relativi alla verifica dei requisiti di cui trattasi dovranno essere caricati sul sistema AVCPASS a cura dell'aggiudicatario, o comunque previa espressa richiesta dell'Amministrazione.

9) DOMANDA

In riferimento all'appalto si chiede indicazione di dove poter reperire lo studio di fattibilità tecnica economica corredata dalle planimetrie dell'area, dato che allo stato attuale non è presente pubblicato on line.

RISPOSTA

Ai sensi di quanto previsto all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto e al punto 3 del Disciplinare di Gara, il servizio richiesto agli operatori economici è da intendersi inclusivo della progettazione di fattibilità tecnica ed economica (ex progetto preliminare), secondo il disposto dell'art 23 comma 4 del Codice degli Appalti.

10) DOMANDA

Per quanto concerne il possesso dei requisiti, si chiede un chiarimento sulla valenza in riscontro del possesso del requisito medesimo, per quanto (anche dimostrabile con contratti firmati, fatture e quietanze d'incasso da estratto conto) concerne il disciplinare. Le domande sono di seguito riportate.

A. Un contratto per servizi, stipulato con una società controllata rispetto al quale il lavoro è stato terminato da poco ma non ancora saldato per questioni temporali (fattura in liquidazione), può essere considerato valido ai fini dei requisiti?

B. Un contratto specialistico per servizi stipulato il quale tra le clausole stabilisce che:

- al punto 2 si legge: "*Le prestazioni di cui al presente incarico si intendono concluse alla data di emissione del primo Stato di Avanzamento Lavori successivo alla data di approvazione del Progetto Esecutivo Completo*";
- al punto 3 del contratto si legge: "*data la tipologia delle prestazioni richieste e il loro carattere consulenziale e di supporto all'attività principale, non sarà rilasciato alcun tipo di certificazione attestante l'esecuzione del servizio svolto anche ai fini di qualificazione in procedure ad evidenza pubblica*";

Ad oggi il lavoro è stato terminato ma non ancora completamente mancando la soddisfazione del punto 2 del contratto che comunque non ha nulla a che vedere coi lavori citati nel contratto. Questo servizio può essere considerato valido ai fini del possesso dei requisiti?

C. Un contratto stipulato avente come incarico:

"Affidamento incarico professionale per la redazione del progetto preliminare delle opere impiantistiche inerenti gli interventi urgenti per l'adeguamento normativo dell'impiantistica".

Il lavoro è stato completato e saldato; per tale motivo può essere considerato valido ai fini dei requisiti in virtù che nel contratto si parla di "redazione del progetto preliminare"?

D. Un contratto specialistico avente come incarico:

"Attività di supporto e assistenza tecnica alla Progettazione Definitiva - Interventi volti all'innalzamento delle condizioni di sicurezza."

Il lavoro è stato completato e saldato.

Al punto 3 del contratto si legge: *"data la tipologia delle prestazioni richieste e il loro carattere consulenziale e di supporto all'attività principale, non sarà rilasciato alcun tipo di certificazione attestante l'esecuzione de servizio svolto anche ai fini di qualificazione in procedure ad evidenza pubblica"*; per tale motivo si chiede se possa essere considerato valido ai fini dei requisiti non potendo produrre certificazioni ma, eventualmente, stralci dell'estratto conto da cui si evince il pagamento.

E. Il contratto stipulato avente come incarico:

Consulenza tecnica necessaria per la redazione delle attività tecniche per la riqualificazione di una porzione dello stabilimento industriale.

Il lavoro è stato completato e saldato, la porzione di stabilimento è in funzione ma nel contratto non si parla di "progettazione"; per questo motivo si chiede se può essere considerato valido ai fini dei requisiti.

F. Due contratti **specialistici** aventi come incarico:

a. Attività di supporto e assistenza tecnica alla progettazione esecutiva

b. Attività di supporto e assistenza tecnica alla progettazione esecutiva

Al punto 3 del contratto si legge: *"data la tipologia delle prestazioni richieste e il loro carattere consulenziale e di supporto all'attività principale, non sarà rilasciato alcun tipo di certificazione attestante l'esecuzione de servizio svolto anche ai fini di qualificazione in procedure ad evidenza pubblica"*; per tale motivo si chiede se possano essere considerati validi ai fini dei requisiti non potendo produrre certificazioni ma, eventualmente, stralci dell'estratto conto da cui si evince il pagamento.

RISPOSTA

A) A comprova del requisito, di cui al punto 7.3 del disciplinare di gara possono essere presi in considerazione i lavori per i quali si disponga della seguente documentazione:

in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
oppure
- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;
oppure
- dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;

in caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
oppure
- originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto".

B) Si veda la risposta **A)**.

C) Il disciplinare di gara, al punto 7.3 lett. c), prevede quale requisito di capacità tecnica e professionale l’*“Espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi di progettazione e/o coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e/o in fase di esecuzione e/o Direzione lavori”*, pertanto il requisito non prevede esclusivamente un determinato livello di progettazione, bensì si riferisce alla progettazione in senso ampio.

D) I punti 7.2 lett. b) e 7.3 lett. c) del Disciplinare di Gara richiedono specificamente l’espletamento di servizi relativi alla *“progettazione e/o coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e/o in fase di esecuzione e/o Direzione Lavori”*, pertanto al fine di dimostrare il requisito, con particolare riferimento all’attività di progettazione, rileva la possibilità, per il professionista, di comprovare la piena paternità della progettazione.

E) Si veda la risposta **D)**.

F) Si veda la risposta **D)**.

11) DOMANDA

A. Il disciplinare di gara al punto “5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” al comma 5.1.1 riporta che sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 46, comma 1 del Codice (D.Lgs 50/2016), di cui fanno parte anche i professionisti singoli (art. 46 comma 1a), che in quanto tali, sono iscritti ai relativi Albi Professionali ma non al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.

A pag. 15 del disciplinare, al punto 7.1 REQUISITI DI IDONEITA’, a pena di esclusione, viene richiesta l’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.

Il nostro gruppo intende partecipare alla procedura di gara in qualità di costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti, costituito da

- professionisti singoli, iscritti ai relativi Albi Professionali, tutti regolarmente registrati presso il sistema AVCPASS come operatori economici ma non iscritti al Registro delle imprese della CCIAA;
- Una società di ingegneria, iscritta al Registro delle imprese della CCIAA (anch’essa regolarmente registrata presso il sistema AVCPASS come operatore economico);

Si chiede se sia corretta l’interpretazione del requisito di gara 7.1 secondo cui ai fini della partecipazione alla gara d’appalto:

- L’iscrizione nel registro imprese della CCIAA sia obbligatoria per la società di ingegneria, e non richiesta per i professionisti singoli, per cui è valevole l’iscrizione ai relativi Albi Professionali.

B. Il punto 7.3 lett. d) del disciplinare richiede per i professionisti un numero medio di unità minime di tecnici non inferiore ad 8, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo.

Il punto 7.4 del disciplinare richiede per i raggruppamenti temporanei la presenza di almeno 1 giovane professionista laureato, abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione, quale progettista, ai sensi dell’art. 4 D.M. MIT n° 263/2016. Nel contempo però specifica che i requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione.

Si chiede se sia corretta l’interpretazione secondo cui per il giovane professionista, nell’ambito del R.T.P. non vengano richiesti requisiti di cui:

- Al punto 7.2 “Requisiti di capacità economica e finanziaria”, riguardanti il fatturato dei migliori 3 anni del quinquennio precedente;
- Al punto 7.3 “Requisiti di capacità tecnica e professionale”, riguardanti l’espletamento, negli ultimi

10 anni, di servizi di progettazione ecc..

ma che la presenza del giovane professionista, in qualità di socio del raggruppamento temporaneo di professionisti, sia valevole ai fini del raggiungimento delle 8 unità di tecnici che partecipano alla procedura di gara.

- C. Il disciplinare di gara al punto “5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” al comma 5.1.1 riporta che sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 46, comma 1 del Codice (D.Lgs 50/2016), di cui fanno parte anche i professionisti singoli, iscritti ai relativi Albi Professionali.

Al medesimo punto 5 il disciplinare non specifica che per partecipare alla gara d’appalto sia obbligatorio – pena l’esclusione - per i professionisti singoli che partecipano sotto forma di raggruppamento temporaneo, essere in possesso di

- Iscrizione all’Ordine Professionale degli Architetti
 - Iscrizione all’Ordine Professionale degli Ingegneri

Al punto 16 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA, nel comma b) per la valutazione del criterio B) “Caratteristiche metodologiche dell’offerta di cui al successivo punto 18.1, il disciplinare specifica quanto segue:

“I professionisti personalmente responsabili, da indicarsi nella Relazione Tecnica Illustrativa devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, almeno i seguenti titoli professionali, non alternativi tra loro:

- a) Iscrizione all’Ordine Professionale degli Ingegneri
- b) Iscrizione all’Ordine Professionale degli Architetti
- c) Per il tecnico incaricato della progettazione antincendio, iscrizione negli elenchi Min. Int.
Di cui all’art. 16 D.Lgs 139/06
- d) Per il tecnico incaricato del ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 98 del D.Lgs 81/08

Si chiede se – nell’ambito di un costituendo raggruppamento temporaneo tra professionisti che partecipa alla procedura di gara – sia corretto ed ammissibile interpretare le specifiche del disciplinare di gara di cui ai punti 5 e 16 come segue:

- I) I professionisti membri del costituendo R.T.P., personalmente responsabili delle attività professionali e ruoli oggetto dell’incarico quali:
 - Progettista opere architettoniche, progettista opere strutturali, progettista impianti
 - Direttore dei lavori, direttori operativi opere edili, opere strutturali ed impiantidevono essere in possesso di iscrizione all’Ordine Architetti o Ingegneri (alternativamente, a seconda del ruolo)
- II) Il professionista membro del costituendo R.T.P., personalmente responsabile del conseguimento del benestare al progetto da parte della Soprintendenza alle Belle Arti di Roma – solamente per edifici soggetti a vincolo ex D.Lgs 42/04 - che sottoscriverà gli elaborati del progetto definitivo redatti al fine di conseguire tale benestare deve essere in possesso di iscrizione all’Ordine Architetti
- III) Il professionista personalmente responsabile della progettazione antincendio, che sottoscriverà gli elaborati per la richiesta del parere di conformità antincendio VV.F. e tutti gli elaborati di cui alla SCIA (asseverazione VV.F., REL-REI, CERT- REI, DICH-IMP ecc.) deve essere in possesso di iscrizione all’Ordine Architetti o Ingegneri nonché di iscrizione El. Min. ex art. 16 D.Lgs 139/06;

- IV) Il professionista personalmente responsabile del ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione deve essere in possesso di iscrizione all'Ordine Architetti o Ingegneri nonché dei requisiti di cui all'art. 98 D.L.gs 81/08.**

Per gli ulteriori professionisti iscritti ai relativi Albi Professionali, di cui all'art. 46 comma 1 D.Lgs 50/2016, facenti parte del costituendo raggruppamento temporaneo, in qualità di membri, ma che non sono personalmente responsabili delle prestazioni professionali e dei ruoli di cui ai punti I, II, III, IV, ma che fanno parte del gruppo di lavoro (e quindi valevoli ai fini del conteggio delle 8 unità di personale tecnico), non è prescritta – a pena di esclusione l'iscrizione all'Ordine Ingegneri o all'Ordine Architetti, ma è ammessa anche l'iscrizione ad esempio all'Albo dei Periti Industriali.

RISPOSTA

- A. È di tutta evidenza che il requisito di idoneità di cui al punto 7.1 del Disciplinare di Gara, – iscrizione nel registro della CCIAA – è richiesto esclusivamente per le società.
- B. Secondo quanto riportato al punto 7.4 del Disciplinare di Gara, in ossequio al DM MIT n. 263/2016, i requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione del raggruppamento temporaneo.
- Pertanto, la presenza del giovane professionista non può essere considerata valevole ai fini del raggiungimento delle 8 unità di tecnici che partecipano alla procedura di gara, in quanto requisito di capacità tecnica e professionale.
- C. I titoli professionali e gli altri requisiti che i professionisti personalmente responsabili, debbono possedere, a pena di esclusione dalla gara, sono specificamente elencati al punto 16 lett. b) del Disciplinare di Gara. Per quanto riguarda gli ulteriori professionisti, non è prevista alcuna limitazione relativamente al numero e/o alle professionalità dei componenti il raggruppamento. Ad ogni buon conto la valutazione delle parti relative all'offerta tecnica, sarà rimessa alla commissione giudicatrice.

12) DOMANDA

- A. Nel Disciplinare di gara viene indicata la seguente dicitura “per la comprova dei requisiti, i relativi documenti devono essere inseriti nel sistema AVCPass dei concorrenti”. Pertanto la documentazione va caricata nella sezione “gestione librerie” del sistema AVCPass o in altra area del sito web ANAC?
- B. In merito al sopralluogo facoltativo, non sono specificate le modalità e gli orari per poterlo effettuare. Si chiedono maggiori informazioni (persona di riferimento, orari, etc.).
- C. Nel documento DDA INDIZIONE, al punto 1 viene indicato come criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa, mentre al punto 8 viene indicato il criterio del minor prezzo. Quale criterio è da ritenersi corretto?
- D. Nel disciplinare di gara, punto 16.a, si richiede la produzione di documentazione tecnica di tre servizi significativi svolti. Si chiede conferma in merito al nr. massimo di cartelle da presentare, ovvero nr. 10 fogli A4 o nr. 5 fogli A3 per ciascun servizio presentato?

RISPOSTA

- A. Al momento della generazione del PASSOE agli Operatori Economici non è richiesto alcun inserimento di documenti per la comprova dei requisiti. Per tutto ciò che concerne il sistema AVCPass, fare riferimento alle istruzioni operative contenute nel sito web ANAC al seguente indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/Formazione/OperatoreEconomico> ovvero contattare il relativo Call Center.

- B. Non essendo il sopralluogo obbligatorio, ogni Operatore Economico può effettuarlo in maniera autonoma.
- C. Nel documento DDA INDIZIONE, al punto 1 viene indicato come criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa, che è riferito all'aggiudicazione della gara per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori finalizzati alla riqualificazione delle aule della Sapienza; mentre al punto 8 viene indicato il criterio del minor prezzo che è riferito all'aggiudicazione dell'affidamento del servizio di pubblicazione del bando di gara.
- D. Si conferma quanto indicato nel Disciplinare di Gara al punto 16 lett. a).

13) DOMANDA

- A. Nel caso di partecipazione di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (architetti ed ingegneri) al punto 7.1 del Disciplinare_Rettificato viene chiesto come Requisito di idoneità, a pena esclusione, l'iscrizione alla Camera di Commercio. I Professionisti, ingegneri ed architetti non sono iscritti alla Camera di Commercio ma al loro relativo Albo Professione. Come deve essere intesa la richiesta di iscrizione alla camera di commercio?
- B. Nel caso di partecipazione di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (architetti ed ingegneri), al punto 7.3, si chiede conferma del fatto che il numero MINIMO di tecnici associati DEVE essere di n°8 professionisti. Inoltre si chiede, relativamente al punto 7.4, se la presenza del giovane professionista all'interno del raggruppamento temporaneo di professionisti può essere considerata all'interno delle (eventuali) 8 unità di tecnici o se deve essere considerato in più alle 8 unità.

RISPOSTA

- A. Si veda la risposta A, alla domanda 11.
- B. Secondo quanto previsto al punto 7.3 lett. d) del Disciplinare di Gara, si conferma che il numero di unità minime di tecnici deve essere in una misura non inferiore a 8 unità. Inoltre, secondo quanto riportato al punto 7.4 del Disciplinare di Gara, in ossequio al DM MIT n. 263/2016, i requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione del raggruppamento temporaneo. Pertanto, la presenza del giovane professionista non può essere considerata valevole ai fini del raggiungimento delle 8 unità di tecnici che partecipano alla procedura di gara, in quanto requisito di capacità tecnica e professionale.